



Ministero della Salute

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 maggio 1981, n. 296 concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 concernente la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 maggio 1996 n. 358, recante Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO il decreto 21 ottobre 2022 concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2023 n. 80;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'Allegato I ove sono definite le carni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

CONSIDERATO che l'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha modificato l'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 prevedendo che il Ministero della Salute con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze e con il Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, definisca i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti;

RITENUTO necessario pertanto indicare misura, criteri e modalità per la corresponsione della predetta indennità di abbattimento tenuto conto di quanto già stabilito con il decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986;

RITENUTO necessario prevedere, ferma restando la variabilità dell'importo, la misura da corrispondere per ogni capo abbattuto e la misura per ogni capo abbattuto per il quale le carni ed i visceri debbano essere interamente distrutti;

RITENUTO necessario determinare il criterio per il computo annuale dell'indennità di abbattimento sia nelle misure stabilite per il bestiame bovino e bufalino e nella misura stabilita per il bestiame ovino e caprino sia nella determinazione della misura, criteri e modalità della corresponsione dell'indennità variabile rapportata al danno subito dagli operatori di bovini e bufalini abbattuti o abbattuti e distrutti;

RITENUTO di definire il danno oggettivo subito dall'operatore come la differenza tra il prezzo dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, opportunamente maggiorata ove le carni debbano essere interamente distrutte;

RITENUTO di stabilire la misura dell'indennità sulla base di valori medi di mercato delle varie categorie costituenti il patrimonio zootecnico nazionale indicati con bollettino ufficiale da I.S.M.E.A. entro il 31 gennaio di ogni anno;

RITENUTO di dovere articolare la misura dell'indennità in relazione al diverso valore medio dei bovini e bufalini distinti per categoria, sesso, età ed iscrizione al libro genealogico;

CONSIDERATO che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano, ai sensi della richiamata legge n. 218 del 1988, sugli stanziamenti annualmente previsti dal Fondo sanitario nazionale;

SENTITE le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

SENTITE le Associazioni di Categoria nella riunione del...

DECRETA

Articolo 1

(Indennità di abbattimento)

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge 9 giugno 1964, n. 615, da corrispondere in favore degli operatori di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e l'indennità di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica prevista dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 maggio 1996 n. 358 sono calcolate secondo i criteri di cui al presente decreto.

2. L'indennità per categoria, età, sesso ed eventuale iscrizione al libro genealogico dei capi appartenenti alle specie di cui al comma 1 è calcolata come differenza tra il valore medio di mercato dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. Nel caso in cui le carni devono essere interamente distrutte, all'operatore viene corrisposto il valore di mercato dell'animale da vita.

3. Il valore medio di mercato dell'animale da vita, è riportato nel bollettino pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo agroalimentare - ISMEA

4. Il valore medio di mercato dell'animale da macello è ottenuto moltiplicando il prezzo dell'animale, espresso in euro per chilogrammo di peso vivo, indicato da ISMEA. nel bollettino di cui al precedente comma 3, per il peso vivo dell'animale oggetto di abbattimento.

5. Il valore medio di mercato dell'animale a fine carriera, inteso come capo bovino o bufalino di età superiore a 8 anni e come capo ovino o caprino di età superiore a 6 anni, è pari al valore di mercato dell'animale da macello determinato ai sensi del comma 4.

Articolo 2

(Corresponsione delle indennità)

1. Il Servizio Veterinario locale territorialmente competente liquida a favore degli operatori le indennità ad essi riconosciute.

2. Le indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

a) provvedimento del Servizio Veterinario locale territorialmente competente relativo all'abbattimento degli animali recante indicazione della loro destinazione compresa, se del caso, la distruzione degli animali;

b) attestato del Servizio Veterinario locale territorialmente competente della piena esecuzione, nei termini previsti dal piano di eradicazione, dell'ordinanza di abbattimento degli animali e dell'eventuale distruzione degli stessi;

c) attestato del Servizio Veterinario Locale territorialmente competente dal quale risulti che gli operatori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme previste dal piano nazionale di eradicazione e sorveglianza e delle norme in materia di biosicurezza, di cui al decreto del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

3. Con riferimento ai soli animali iscritti ai libri genealogici, è richiesta inoltre la presentazione del certificato zootecnico o attestato rilasciato dall'Ente selezionatore che gestisce il libro genealogico di specie o razza, dal quale risulti che gli animali erano iscritti, rispettivamente alla sezione principale oppure alla sezione supplementare del libro genealogico. Per gli animali iscritti alla sezione supplementare anagrafica del libro genealogico, qualora prevista dal programma genetico, il valore di mercato dell'animale da vita è dato dalla media tra il valore medio di mercato dell'animale iscritto al libro genealogico e quello del valore medio di mercato dell'animale non iscritto al libro genealogico.

4. Qualora sia consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'operatore venditore, dalla quale risultino: quantità (peso vivo), peso della carcassa, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare/vendita diretta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'operatore dalla quale risultino: quantità (peso vivo), peso della carcassa, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

5. Per ottenere l'indennità gli operatori degli animali abbattuti sono tenuti ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione dei programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie, anche in caso di vaccinazione dei capi ove prevista.

Articolo 3 (Maggiorazioni)

1. L'indennità non può superare il valore di mercato del capo di cui all'articolo 1, comma 2, fatta eccezione per le maggiorazioni previste dal presente articolo.

2. La misura dell'indennità di abbattimento è aumentata del 50% per capo negli stabilimenti in cui sono detenuti capi bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

3. Per ottenere l'indennità di abbattimento aumentata del 50% gli operatori dovranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che essi sono proprietari di una quantità di bestiame non superiore a dieci capi al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti.

4. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'articolo 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli stabilimenti con status di indenne a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per i procedimenti di liquidazione dell'indennità di abbattimento avviati dopo il 1 gennaio 2023 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto 21 ottobre 2022 concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2022.

2. Il bollettino di cui all'articolo 1 comma 3 per l'anno 2024 sarà pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE